

QUOTIDIANO**DEL FISCO****ACCERTAMENTO****Credito non utilizzato:
c'è l'errore formale**

Qualora il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all'indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all'utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive. È questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza 14178/2019. Nel caso esaminato, il collegio di merito si era erroneamente limitato ad affermare che la mancata indicazione delle compensazioni già effettuate aveva comportato la dichiarazione di un credito Iva in realtà inesistente, credito soggetto a potenziale consolidamento, con conseguente possibilità di ottenerne la liquidazione. Mentre invece il collegio avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze dedotte dalla società, che inducono a considerare, da un lato, l'esistenza della sua buona fede, e, dall'altro lato, l'insussistenza di danno concreto.

— **Alessandro Borgoglio**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

